

F.U.L.T.A.

ne Unitaria Lavoratori Tessili Abbigliamento -

CGIL - CISL - UIL

Consigli di Fabbrica

DO INTEGRATIVO INTERAZIENDALE

4 . 1975

SILAN = STABILIMENTI DI:

- NOVI - MARANELLO - ZINGONIA - ROVIGO

UMENTI DELLE

nsioni e disegni familiari

VERBALE DI ACCORDO

22 aprile 1975, presso la sede dell'Associazione Industriale della Provincia di Modena,

tra

Associazione Industriale stessa nella persona del Presidente Dr. Alfonso Giorgi e del Vice Direttore Dr. Roberto Reggiani, in rappresentanza ed assistenza legale:

1. S.p.A., stabilimenti di Carpi e di Novi di Modena,

2. S.p.A., stabilimento di Zingonia,

3. S.p.A. di Maranello,

4. S.p.A. e TOROTEX S.p.A. di Rovigo,

5. persona del Cav. Renato Crotti, assistito dal Dr. Focherini e dal Dr. Gianni Reverberi,

e

6. CISL, Sindacati provinciali di Modena, Bergamo;

7. CGIL, Sindacati provinciali di Modena, Bergamo;

8. UIL, Sindacati provinciali di Modena, Bergamo;

9. Rappresentanze sindacali aziendali dei stabilimenti,

10. convenuto quanto di seguito indicato.

11. In data, preso atto delle preoccupazioni espresse dalle Organizzazioni sindacali circa la situazione economica del settore tessile, precisa che è previsto un programma di investimenti, nell'ambito del quale si citano la imminente costruzione di un

./.

unità nello stabilimento	Silan S.p.a. di Caroi
" " "	Silan S.p.a. di Novi,
" " "	Silan S.p.a. di Zingonia,
" " "	Torotax S.p.A. di Rovigo,
" " "	Sintefil S.p.a. di Rovigo,
" " "	Domus Jane S.p.a. di Maranello,

mantenere ed, ove possibile, di migliorare gli orari di lavoro.

zione e le Rappresentanze sindacali aziendali, a richiesta di queste ultime, a periodici per verificare la concretezza delle proscetti-ndicate, particolarmente in riferimento degli organici.

di procedere alla graduale eliminazione di ali obiettive ingiustificate sperequazioni trattamento del personale dipendente - in dire-ncertanto della omogeneizzazione del trattamen-ao - l'Azienda si dichiara disponibile a rie-con le Rappresentanze sindacali aziendali dei abilitamenti, secondo la prassi in atto, le posi- singoli lavoratori o gruppo di essi.

e l'esame di cui sopra avverrà ferme restan-ferenze di trattamento derivanti dalla diversi- trattato nazionale applicato.

ella omogeneizzazione non si terrà inoltre

ei trattamenti conseguiti in posizioni lavorati
rse da quelle ricoperte al momento dell'esame.

procederà all'esame con le Rappresentanze sinda-
aziendali, secondo la prassi in atto, delle pos-
sibilità di revisione dell'organizzazione del lavoro
al livello delle mansioni impiegate inquadra-
nelle categorie C e D, ai fini di un eventuale
acchimento della professionalità di singoli inte-
sati, che appaia compatibile con le esigenze fun-
zionali dei servizi.

lavoratori inquadrati nelle categorie F ed E2
ranno assegnati alla categoria E 1, a decorrere
1° aprile 1975.

A decorrere dal 1° agosto 1975, ai lavoratori in-
quadrati in categoria E1 e che non svolgano man-
sioni di manovalanza (e che pertanto non proven-
o dalla categoria F) verrà corrisposto un super-
minimo pari al 65% dell'attuale differenza esistente
tra il minimo di paga base più l'indennità di
contingenza delle categorie E1 e D.

to superminimo si considererà per il 50% assor-
bile in caso di revisioni del parametro retribu-
o attinente la paga base della categoria E1 (i
compresa l'ipotesi di unificazione delle cate-
rie E1 e D) ed il rimanente 50% nelle revisioni
parametro della indennità di contingenza con
particolare riferimento alle revisioni del valore
punto di contingenza previsto dall'accordo in-
confederale 25 gennaio 1975.

./.

normativa di cui ai precedenti punti a) e b) ver-
applicata ai lavoratori che abbiano maturato una
ianità di servizio presso l'Azienda di mesi 6, e
prechè non abbiano all'atto dell'assunzione già
uisito specifica esperienza nella mansione.

caso di prestazione di lavoro notturno a turni,
maggiorazione - fissata nella misura del 45% per
ti gli stabilimenti, salvo condizioni di miglior
ore - verrà corrisposta per le ore di lavoro pre-
te nell'ambito del turno, anche nella ipotesi
cui la prestazione sia interrotta da causa non
autabile alla volontà dei dipendenti, ma sia de-
minata da malattia o infortunio o, comunque, da
use di forza maggiore non ascrivibili in alcun
o alla iniziativa dei lavoratori interessati.

le stesse ipotesi di interruzione della presta-
ne lavorativa avrà luogo la corresponsione del
maggiorazione dell'1,10% per le ore di lavoro
ettivamente prestate in turno.

Ai lavoratori che abitino ad oltre 4 Km. dallo
stabilimento in cui siano chiamati a svolgere at-
tività lavorativa, verrà corrisposto un rimborso
ffettuario delle spese sostenute per recarsi al
lavoro pari a L.20 per ogni chilometro di effet-
va percorrenza.

Formula: numero Km. x 2 x 22 = L.20).

importo mensile determinato secondo la formula
ora riportata rimarrà costante ove la prestazio

./.

0a / O(a a a O ^) d a a ^
O i & { ^ } d A i ^ ^ c a a i A a a [| c a ^ a ^ | a & { } d a n n e a) ^ i a

sia di almeno 18 giorni lavorati nel corso del mese. In caso contrario verrà frazionato in quote giornaliere.

Azienda, nell'intento di concorrere ad una accettazione nella soluzione dei problemi del trasporto che interessano i lavoratori, si dichiara disponibile a contribuire, nell'ambito di soluzioni alternative, alla realizzazione pratica, anche per quanto attiene gli aspetti finanziari, di iniziative a tal fine assunte dagli Organi ed Enti pubblici istituzionalmente competenti in materia, nel quadro delle leggi vigenti.

partire dal 1° agosto 1975, l'Azienda anticiperà alle singole scadenze mensili, oltre a quanto sua competenza, a termini di contratto, anche trattamenti economici alle cui erogazioni siano destinati rispettivamente l'Inam e l'Inail nei confronti dei lavoratori assenti per malattia od infortunio dal lavoro.

quanto precede a patto che non ne derivino aggravii contributivi e si ottengano adeguati affidamenti circa la certezza e la tempestività del rimborso.

Azienda esprime la propria disponibilità a concorrere alla istituzione di mense di quartiere. In tal caso le parti si incontreranno per definire le sorti del servizio di mensa aziendale vigente a Carpi.

premio di produzione viene aumentato di L.7.000
mili dal 1° aprile 1975, di ulteriori L.3.000
mili dal 1° ottobre 1975 e di altre 2.500 mili
dal 1° marzo 1976.

tutti i lavoratori dipendenti (operai, intermedi,
legati) in servizio alla data di stipula del
presente accordo verrà erogato un importo una tan-
ta non ripetibile di L.12.000.

oltre ai lavoratori che siano stati assunti suc-
cessivamente al mese di gennaio del corrente anno,
l'importo in parola verrà corrisposto in misura
proporzionalmente ridotta in rapporto al servizio
prestato nei mesi di febbraio e marzo.

Per i fini di cui sopra si trascureranno le frazioni
di mese inferiori a 15 giorni, mentre le frazioni
di mese superiori a 15 giorni verranno considerate
per intero.

Il presente accordo, salvo ciò per cui è prevista
una diversa decorrenza, ha vigore dal 1° aprile 1975
e scadrà il 31 dicembre 1976.
Fatto, approvato e sottoscritto.

- seguono le firme -

COLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO AZIENDALE 22 APRILE
RELATIVO ALLE DITTE SILAN S.p.A., STABILIMENTI DI
E DI NOVI DI MODENA, DOMUS LANE S.p.A. DI MARAZ
, SINTEFIL S.p.A. e TOROTEX S.p.A. DI ROVIGO, SI
.p.A. DI ZINGONIA,

fini della sperimentazione di nuove assegnazioni
macchinario, le parti si atterranno alla volontà
pressa in materia dal c.c.n.i. vigente.

rticolatamente nelle ipotesi in cui la nuova asse-
gnazione sperimentale sia la conseguenza della in-
roduzione di nuove tecnologie - in parte già rea-
zzate - l'Azienda avrà cura di fornire preventiva-
mente alle Rappresentanze sindacali aziendali i re-
tivi elementi di valutazione, ivi compresi quelli
tinenti al carico di lavoro dei singoli interessa

Rappresentanze sindacali aziendali, anche a fron-
delle suddette indicazioni potranno, prima dello
vio e durante l'effettuazione delle prove, formula
osservazioni rivolte ad evitare che, per comune
tendimento, l'esperimento implichi il determinar-
di condizioni anormali di lavoro.

timata la prova, l'assegnazione definitiva sarà
frutto delle risultanze dell'esame congiunto
e in merito effettueranno Direzione e Rappresen-
nze sindacali aziendali.

eso atto che negli ultimi mesi si è proceduto con
efficiente tempestività ai necessari trasferimenti
persone tra gli stabilimenti di Carpi e Novi, le
rti dichiarano che anche per il futuro si procede

ando analoghi criteri di snellezza nella ipotesi
ferimenti richiesti in circostanze simili previa
cazione alla R.S.A. Ove i dipendenti interessati
ferimenti denunciino tramite le R.S.A. obiettive
tà ad effettuare gli stessi utilizzando mezzi.
L'Azienda provvederà a mettere a disposizione
mezzo.

derata l'obiettiva esigenza che le operazioni
nutensione vengono effettuate nella giornata
sabato - e cioè ad impianti non in attività - le
convengono che tale esigenza venga soddisfatta
ante il ricorso a prestazioni conformi alla di-
cina di cui all'art.26, parte generale, del c.
vigente.

rti convengono sulla opportunità che - a par
dal 1976 - la quarta settimana di ferie annua
essa essere utilizzata per la effettuazione
nti in coincidenza di singole giornate lavora-
cadenti fra due giornate nelle quali non sia
salmente prevista prestazione lavorativa (sa-
domeniche, festività').

lendaro dei ponti suddetti verrà definito
nizio di ogni anno tra la Direzione e le
esentanze sindacali aziendali. Queste ulti-
i fini di cui sopra, opereranno congiunta-
allo scopo di reperire soluzioni uniformi,
derata la complementarietà delle lavorazio-
i diversi stabilimenti.

(seguono le firme)

0a | A(a a a) d a a
O | & { ^ } d A | ^ ^ c a a | A a a | | c a a ^ a | a & { } d a a z z e a } ^ l a

DECLARAZIONE AGGIUNTIVA ALL'ACCORDO AZIENDALE 22
MAGGIO 1975 RELATIVO ALLE DITTE SILAN S.p.A., STA-
MENTI DI CARPI E DI NOVI DI MODENA, DORIS LANE
S.p.A. DI MARANELLO, SINTEFIL S.p.A. E TOROTEX S.
p.A. DI ROVIGO, SILAN S.p.A. DI ZINGONIA.

I lavoratori studenti di cui al primo comma del
l'art. 21 - parte generale del vigente c.c.n.l.
potranno utilizzare anche in un solo anno le
ore di permesso retribuito previste per un
biennio (120) semprechè il corso al quale il
lavoratore intende partecipare si svolga per un
numero di ore doppio di quelle richieste come
permesso retribuito.

Per quant'altro quivi non espressamente previ-
sto sono confermate le disposizioni dell'arti-
colo citato.

Ferma restando la normativa in atto per quanto
riguarda il regime dei permessi retribuiti, la
azienda si dichiara disponibile a concorrere
al sostenimento dell'opera relativo ad un ac-
certamento sanitario ambientale e mediamente
ad una visita personale nell'arco di validità
del presente accordo. La misura del concorso
sarà definita d'intesa con il Centro di Medici-
na Preventiva, presso atto del tariffario dal-
lo stesso predisposto.

Inoltre, per quanto attiene il personale femminile, l'Azienda concederà, a titolo sperimentale nell'arco di validità del presente accordo, i permessi retribuiti necessari per la effettuazione degli accertamenti citologici disposti dal Centro competente dell'Ente locale.

Il monte ore previsto dall'accordo aziendale 23 gennaio 1973 si intende elevato a 4.300 ore globali (intendendosi in tale numero comprese le ore di competenza dello stabilimento di Zingonia).

Le ore di permesso retribuite per motivi sindacali spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), potranno essere dai dirigenti stessi trasferite in godimento ad altri lavoratori beneficiari del monte ore suddetto mediante apposita richiesta.

- seguono le firme -

NOTE INTEGRATIVE DEI PRECEDENTI ACCORDI
ALL'ACCORDO INTERAZIENDALE DEL 22.4.75.



- corresponsione 110 ore biennale (accordo 23.4.71)

L'Azienda erogherà al personale operaio alle scadenze di ogni biennio, un importo pari a 110 ore.

Detta erogazione potrà anche avvenire parzialmente in via anticipata dietro richiesta della R.S.L. in presenza di situazione di sottoccupazione.

- Impiegati e Intermedi
L. 40.000 annua pro capite.

PREMIO AZIENDALE:

attuale		L. 38.140
all'1.10.75	+	L. 3.000
"1.3.76	+	L. 2.500
		<u>L. 43.640</u>

una battaglia vinta contro la giungla degli assegni familiari



Archivio Cisl Emilia Romagna
Cisl Emilia Romagna
Cisl Emilia Romagna

Assegni familiari per i lavoratori e i pensionati Inps (quote mensili)

Settori	Vecchio trattamento		Nuovo trattamento	
	Per il coniuge e per ogni figlio	Per ogni genitore	Per il coniuge e per ogni figlio	Per ogni genitore
— Industria; agricoltura; commercio; artigianato	8.860	2.575	10.868	2.575
— Credito; assicurazione; servizi tributari appaltati	8.860	7.150	10.868	7.150

inferiori a centomila lire

Settore INPS (lavoratori dipendenti)

In tale settore, l'accordo prevede che — dal 1° gennaio 1975 — le pensioni inferiori a L. 100.000 dovranno avere, in aggiunta all'aumento del 13 per cento derivante dal meccanismo di scala mobile, un ulteriore aumento

che, complessivamente, faccia aumentare tali pensioni — rispetto ai livelli del 1974 — di L. 13.000 mensili. La seguente tabella illustra i risultati conseguiti:

Classi di pensione 1974 (esempi)	Livello pensione 1975 secondo normativa attuale	Livello pensione 1975 secondo accordo sindacale	Ammontare reale dell'aumento			
			Rispetto al 1974		Rispetto al 1975 (normativa attuale)	
			In cifra assoluta	In cifra %	In cifra assoluta	In cifra %
42.950	48.550	55.950	13.000	30%	7.400	15%
50.000	56.500	63.000	13.000	26%	6.500	10%
75.000	84.750	88.000	13.000	17%	3.250	3%
99.950	112.950	112.950	13.000	13,05%	50	0,04%

UNITA' SINDACALE

E'

ANZIA DI LOTTA

PER

IRE DALLA CRISI ATTRAVERSO

RIFORME e PER IL CONSOLIDA-

NTO DELLE ISTITUZIONI DEMO-

ATICHE.

derite ai sindacati